

S.N.A.U.G.**Sindacato Nazionale Autonomo Ufficiali Giudiziari**

Al Ministero della Giustizia
On.le Clemente Mastella
Roma
Fax 06-6889795
Al Ministero della Giustizia
On.le Luigi Ligotti
Roma
Fax 06-68853349
Al Ministero della Giustizia
Dott. Claudio Castelli
Fax 06- 68897378
Ministero della Giustizia
Dott. Sergio Gallo
Roma
Fax 06- 68853179
Al Ministero della Giustizia
Dott.ssa Carolina Fontecchia
Roma Fax 06-68897435
Al Presidente della Corte di Appello
Milano
Fax 02-54332851
Alla Procura della Repubblica
Del Tribunale di Busto Arsizio
Fax 0331- 632983
Al Presidente del Tribunale di
Busto Arsizio
Fax 0331-679397
Al Presidente della Sezione Penale
Dott. Adet Toni Novik
Tribunale di Busto Arsizio
Fax 0331-679397
Al Cancelliere C 1 Venere Calandra
C/o Tribunale di Busto Arsizio
Fax 0331-679397
Al Dirigente della Cancelleria
Del Tribunale di Busto Arsizio
Fax 0331-679397
Al Dirigente dell'Ufficio NIP
Del Tribunale di Busto Arsizio
Fax 0331-679115
A tutti gli Ufficiali Giudiziari
Loro Sedi

La scrivente O.S., viene novellata della missiva 12/06/07 prot. 915/RIS/ 2007 a firma del
Presidente del Tribunale di Busto Arsizio Dott. Antonio Mazzeo, diretta all'Ufficiale Giudiziario

Sede Amministrativa: Via Borgo San Pietro n.139, 40126 Bologna (BO)
Sede Legale: Via Cuturella snc, 88068 SOVERATO (CZ) c/o Studio Sica, fax 0967.21334
Sede Operativa: Via Alcide De Gasperi n. 9, 88068 Soverato (CZ) tel. e fax 0967.25496
E-mail: ufficialigiudiziari@libero.it
Sito web: www.snaug.it

S.N.A.U.G.

Sindacato Nazionale Autonomo Officiali Giudiziari

CI Ennio Conte dirigente del locale Ufficio NEP, con la quale comunica all'incolpevole dipendente di aver segnalato all'ufficio Competente del Ministero della Giustizia, un eventuale inizio di procedura disciplinare, in quanto il giorno 07/06/07 contrariamente ai suoi doveri di ufficio, si è rifiutato di assicurare il servizio di chiamata delle parti e testimoni all'udienza, nonostante fosse stato sollecitato dal Cancelliere C 1 Venere Calandra.

La lettura di queste righe, considerata l'importanza del ruolo e dell'ufficio da cui promanano, ci lascia fortemente perplessi e preoccupati. Ma è proprio vero? F' stata richiesta davvero l'apertura di un procedimento disciplinare e (forse) di un procedimento penale per la pretesa violazione di norme scomparse e desapplicare da diversi lustri? (stiamo davvero parlando degli art. 106 e 165 del D.P.R. 1229/59, e degli articoli 59 c.p.c. e 21 reg. c.p.p. "Attribuzione esclusiva all'Ufficiale Giudiziario il servizio di chiamata all'udienza"?)

Questo increscioso accadimento fa pensare sia necessario fare massima chiarezza a beneficio di tutti i nostri iscritti (ne abbiamo anche presso l'UNEP di Busto Arsizio) ma anche dei dirigenti di ogni ordine e grado all'interno dell'Amministrazione Giustizia e in particolare negli Uffici NEP. Consideriamo e approfondiamo quindi la normativa vigente:

- Art. 72 d.lgs 29/93.
- Del CCNL del 16/02/99 e del contratto integrativo del Ministero della Giustizia sottoscritto in data 05/04/00.
- D.lgs 165/2001.

Il citato art. 72 sancisce che le disposizioni vigenti disciplinanti il pubblico impiego nonché gli accordi sindacali di cui alla legge 93/83 cessano di avere efficacia al momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo CCNL previsto dalla stessa decreto n. 29/93. Quindi dal tenore letterale dell'art.72 si può affermare che le vecchie norme regolanti il rapporto di lavoro prima della c.d. privatizzazione perdono la loro efficacia al momento della sottoscrizione del secondo contratto collettivo che è pacifico sia stato sottoscritto il 16/02/99 e che all'art. 13 istituisce un nuovo sistema di classificazione del personale accorpando le precedenti nove qualifiche funzionali in tre "AREE", A-B-C-.

Dette aree descrivano il contenuto professionale delle diverse attribuzioni specifiche ed all'interno di ciascuna area i profili professionali caratterizzanti da mansioni e funzioni con differenti livelli di complessità e di contenuto possono essere collocati su diverse posizioni economiche; ogni dipendente è stato inquadrato, in base all'ex qualifica contenuto professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita con l'obbligo di svolgere tutte le mansioni considerati equivalenti ed omogenee nel livello economico di appartenenza.

Il quinto comma del citato art. 13 ha previsto la possibilità per le parti sociali di integrare il sistema di classificazione del personale delineato dal secondo CCNL, ed il Ministero della Giustizia ha per l'appunto sottoscritto, in data 05/04/00, il contratto integrativo con il quale è stato integrato il sistema di classificazione del personale di cui al richiamato art. 13 delineando la figura professionale dell'operatore Giudiziario, riconducendola, all'interno dell'area B, a tre distinte posizioni economiche: B 1-B2-B3 e prevedendo che gli operatori inseriti nella posizione economica B1 e B 2

Sede Amministrativa: Via Borgo San Pietro n.139, 40126 Bologna (BO)
Sede Legale: Via Cuturella snc, 88068 SOVERATO (CZ) c/o Studio Sica, fax 0967.21334
Sede Operativa: Via Alcide De Gasperi n. 9, 88068 Soverato (CZ) tel. e fax 0967.25496
E-mail: ufficiagiuiziari@libero.it
Sito web: www.snaug.it

S.N.A.U.G.**Sindacato Nazionale Autonomo Ufficiali Giudiziari**

debbono, tra le altre mansioni, svolgere il servizio di chiamata all'udienze art. 25 del CCI del 05/04/00.

Lo stesso contratto integrativo ha chiarito che la posizione B1 e quella di chi possedeva la qualifica di dattilografo, mentre la posizione B2 è quella di chi possedeva la qualifica di operatore amministrativo, stenodattilografo, addetto alla registrazione dati, addetto al p.c., operatore di sala macchine ed operatore UNEP.

Alla luce di quanto suesposto, ne deriva che la determinazione di servizio non richiede l'appartenenza dell'operatore giudiziario B1 e B2 ad un specifico Ufficio e, quindi, possono essere legittimamente applicati a svolgere servizio di chiamata alle udienze a prescindere dall'Ufficio di assegnazione, UNEP, CANCELLERIA O SEGRETARIA.

d.lgs 165/2001

1....

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e della legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline del rapporto di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I Contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comm...
(NOTA BENE: L'ART. 2 DEL D.LGE. 165/01 NON MODIFICA IL COMMA 4 DEL 29/93 CHE PREVEDE LA DEROGA AI COMMA 2 E 3 PER DETERMINATE CATEGORIE TRA CUI MAGISTRATI, AVVOCATI E PERSONALE MILITARE).

Art. 69 (norme transitorie) che modifica l'art. 72 del d.lgs. 29/93

1. Salvo che per le materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera C, della legge 23/10/1992 n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29/03/83 n. 93 e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13/gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2 comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998.2001.

Art. 71 (disposizioni inapplicabili a seguito della contrattazione di contratti collettivi).

Sede Amministrativa: Via Borgo San Pietro n.139, 40126 Bologna (BO)

Sede Legale: Via Cuturella snc, 88068 SOVERATO (CZ) c/o Studio Sica, fax 0967.21334

Sede Operativa: Via Alcide De Gasperi n. 9, 88068 Soverato (CZ) tel. e fax 0967.25496

E-mail: ufficiagiudiziari@libero.it

Sito web: www.snaug.it

S.N.A.U.G.**Sindacato Nazionale Autonomo Ufficiali Giudiziari**

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1 secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per i quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui allegati a e b del presente decreto... in quanto contenenti le disposizioni espressamente degli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dal stesso comma 1 dell'art. 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. ...
3. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998.2001, ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti nazionali o dei contratti quadro.

Dal combinato di queste norme venga previsto prima e rafforzato dopo un rinvio alla contrattazione collettiva stessa, ciò vuol dire che è proprio la legge in materia a contemplare, prevedere, autorizzare e ratificare la contrattazione collettiva di settore anche in deroga a quanto disciplinato dalla legge stessa e senza bisogno di espressa previsione da parte degli (ormai intervenuti) CCNL e CCNI. E' infatti chiaramente ed esplicitamente prevista la cessazione automatica degli effetti delle normative di settore al momento della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1998-2001. Ma, ancora abbiamo parlato di prevedere prima e ratificare dopo e non lo abbiamo fatto a caso. Se infatti la disciplina del 29/93 prevedeva il ruolo dei CCNL e CCNI prima della stipulazione degli stessi. Il d.lgs. 165/01 è intervenuto in tempo successivo alla stipulazione dei CCNL e CCNI e, attenendosi allo stesso dettato in ordine ai rapporti tra fonti (leggi-CCNI), ha di fatto ratificato quelli stipulati "non avendodisposto in senso contrario", come esplicitamente previsto nel caso si volesser continuare ad applicare una qualsiasi disposizione della precedente normativa.

I Contratti collettivi da conto loro hanno confermato esplicitamente ciò che la legge aveva loro riservato sempre esplicitamente. Ed infatti all'art. 39 del CCNL di comparto firmato nel 1998 leggiamo: "In attuazione di quanto stabilito dall'art. 72 comma 1 del d.lgs. n.29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni... sono inapplicabili.... Le disposizioni di legge e di regolamento che siano in contrasto con i contratti medesimi..."; all'art. 31 delle code contrattuali del 2000 invece: "Dalla data di stipulazione del presente CCNI., ai sensi dell'art. 72 comma 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti

Pertanto, gli articoli del D.P.R. 1229/59 (ordinamento dell'Ufficiale Giudiziario) che contrastano con i CCNL e il CCI del 05/04/00, sono abrogato o disapplicati,

Per quanto susposto chiediamo:

- Al Presidente della Corte di Appello di Milano, di vigilare sull'operato dei Presidenti dei tribunali del distretto, quali capi degli Ufficio NEP, che, rappresentano in sede di contrattazione decentrata la parte pubblica e di promuovere un richiamo verbale a carico del Cancelliere Dirigente del Tribunale di Busto Arsizio per non aver approntato il servizio di

Sede Amministrativa: Via Borgo San Pietro n.139, 40126 Bologna (BO)
 Sede Legale: Via Cuturella snc, 88068 SOVERATO (CZ) c/o Studio Sica, fax 0967.21334
 Sede Operativa: Via Alcide De Gasperi n. 9, 88068 Soverato (CZ) tel. e fax 0967.25496
 E-mail: ufficialigiudiziari@libero.it
 Sito web: www.snaug.it

S.N.A.U.G.**Sindacato Nazionale Autonomo Ufficiali Giudiziari**

chiamata in causa con l'ovvio impiego di personale B1-B2 delle cancellerie, visto il legittimo impedimento dell'unico operatore giudiziario in servizio presso l'Ufficio NEP.

- Al Capo dipartimento Dott. Claudio Castelli, di convocare per la firma i componenti della commissione (art. 9 CCNI) preposta alla riforma dell'Ordinamento dell'Ufficiale Giudiziario DPR 1229/59, lavori terminati nel novembre 2005.
- Alla Dott.ssa Carolina Fontecchia di informare i capi dell'Ufficio e i dirigenti UNEP sulle norme che regolamentano una corretta relazione sindacale.
- Al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio di richiamare la sua del 12/06/07 prot. 915/RIS/2007 nonché una serena analisi sull'accaduto. Si chiede altresì al Presidente Antonio Mazzeo, di aprire con urgenza un tavolo tecnico per l'organizzazione del lavoro e dei servizi da erogare "all'UTENZA" presso l'Ufficio NEP del Tribunale di Busto Arsizio, in quanto riteniamo che i provvedimenti del 14/06/05 e 23/01/06 integrati dall'ordine di servizio del dirigente della cancelleria del 02.03.06 non sono stati concertati con le OO.SS. art. 7 del CCI del 05/04/00.

Distinti saluti

Soverato li, 22/06/07

Il Segretario Generale
Cosimo Schiavone

